



# **COMUNE DI MONTEPAONE**

(Provincia di Catanzaro)

## **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

di cui all'Articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016,  
come modificato dall'Articolo 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

**Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 2/4/2020**

## INDICE

### **CAPO I - Principi generali**

Articolo 1 - Destinazione del fondo

Articolo 2 - Destinatari

Articolo 3 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

Articolo 4 - Compatibilità e limiti di impiego

Articolo 5 - Formazione professionale e strumentazione

Articolo 6 - Approvazione e proprietà degli elaborati

Articolo 7 - Costituzione gruppo di lavoro

Articolo 8 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Articolo 9 - Modulazione del fondo

Articolo 10 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Articolo 11 - Suddivisione in lotti

Articolo 12 - Centrali di committenza

### **CAPO II - Fondo per lavori**

Articolo 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Articolo 14 - Graduazione del fondo incentivante

Articolo 15 - Disciplina delle varianti

Articolo 16 - Coefficienti dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### **CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture**

Articolo 17 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Articolo 18 - Criteri per la costituzione del fondo per servizi e forniture

Articolo 19 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Articolo 20 - Graduazione del fondo incentivante

Articolo 21 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Articolo 22 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### **CAPO IV - Norme comuni**

Articolo 23 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Articolo 24 - Disciplina delle attività svolte in forma mista

Articolo 25 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Articolo 26 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Articolo 27 - Coincidenza di funzioni

Articolo 28 - Funzioni articolate e singole

Articolo 29 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Articolo 30 - Liquidazione dell'incentivo

Articolo 31 - Conclusione di singole operazioni

Articolo 32 - Liquidazione - limiti

Articolo 33 - Informazione e confronto

## **CAPO V - Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 34 – Campo di applicazione e disciplina transitoria

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Destinazione del fondo**

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Gli incentivi per le funzioni tecniche, pari all'80%, faranno carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture. La quantificazione e la liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del precedente comma è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori;
4. Ai sensi dell'articolo 113 comma 4 il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'articolo 16 del DPR n. 207/2010.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

### **Articolo 2 - Destinatari**

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'articolo 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
  - responsabile unico del procedimento;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
  - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'Articolo 26 del Codice;
  - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e - di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
  - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
  - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
  - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;

- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

### **Articolo 3**

#### **Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

### **Articolo 4 - Compatibilità e limiti di impiego**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede a acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale di altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

### **Articolo 5 - Formazione professionale e strumentazione**

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la Stazione Appaltante:
  - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, - di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

### **Articolo 6 - Approvazione e proprietà degli elaborati**

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva

della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale

#### **Articolo 7 - Costituzione gruppo di lavoro**

2. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
4. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, nell'ambito della stessa area, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'Articolo 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

#### **Articolo 8 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

#### **Articolo 9 - Modulazione del fondo**

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

#### **Articolo 10 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo**

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
  - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b. i lavori in amministrazione diretta;
  - c. i lavori di importo inferiore a euro 5.000,00
  - d. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;
  - e. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'articolo 17 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i

#### **Articolo 11 - Suddivisione in lotti**

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (Articolo 3, lettera gg – D.lgs. 50/2016), ovvero “prestazionale” (Articolo 3, lettera gggg - D.lgs. 50/2016).

#### **Articolo 12 - Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore ad  $\frac{1}{4}$  di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'Articolo 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

## **CAPO II - Fondo per lavori**

### **Articolo 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo**

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici se e quanto dovuto.
2. Per i lavori superiori a 500.000,00 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'articolo 163 del Codice dei contratti.

### **Articolo 14 - Graduazione del fondo incentivante**

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra “lavori a rete” e “lavori puntuali”, e per altro, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

#### **OPERE PUNTUALI**

- da euro 5.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 1.000.000,00 percentuale del 2,00%;
- da euro 1.000.001,00 (importo di cui al punto precedente) a soglia comunitaria percentuale dello 1,9%;
- importo superiore alla soglia comunitaria percentuale dello 1,8%;

#### **OPERE A RETE**

- da euro 5.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 1.000.000,00 percentuale del 2,00%;
- da euro 1.000.001,00 (importo di cui al punto precedente) a soglia comunitaria percentuale dello 1,9% ,
- importo superiore alla soglia comunitaria percentuale dello 1,8%;

3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:

- a.interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
- b.interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000,00 percentuale del 1,9%.

### **Articolo 15 - Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'articolo 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino

opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'articolo 106 del Codice.

#### **Articolo 16 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

##### **Prestazione Percentuale**

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Responsabile unico del procedimento	<b>32%</b>
Responsabile della programmazione	<b>2%</b>
Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	<b>10%</b>
Verifica preventiva della e/o predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure	<b>5%</b>
Direzione lavori (Articolo 101) <b>7%</b>	<b>7%</b>
Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	<b>3%</b>
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (Articolo 102, c. 6)	<b>3%</b>
Collaboratori al procedimento	<b>38%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

### **CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture**

#### **Articolo 17 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo**

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

2. Per le forniture di importo fino a 100.000,00 è richiesto il documento di progettazione di servizi e /o forniture.

### **Articolo 18 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture**

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

### **Articolo 19 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo**

Le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo 1. sono le seguenti:

- incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000/40.000;
  - incentivare, a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'articolo 23, comma 15 del Codice;
2. in ogni caso, a termini dell'Articolo 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
3. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

### **Articolo 20 - Graduazione del fondo incentivante**

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
- a.da 5.000,00 alla soglia comunitaria: percentuale 2,00%; (a seconda dell'opzione di cui agli articoli 17 e 20);
  - b.dalla soglia comunitaria a euro 500.000: percentuale 1.00%;
  - c.dall'importo di cui alla lettera b) a euro 1.000.000: percentuale 0,75 %;
  - d.oltre l'importo di cui alla lettera c): percentuale 0.25%;

### **Articolo 21 - Modalità di definizione del fondo incentivante**

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

### **Articolo 22 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del procedimento	<b>40%</b>
Programmazione della spesa	<b>5%</b>
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	<b>5%</b>

Direzione dell'esecuzione e verifica di Conformità	<b>10%</b>
Collaboratori al procedimento	<b>40%</b>
Totale	<b>100%</b>

## **CAPO IV - Norme comuni**

### **Articolo 23 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo**

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del 1. D.lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per la funzione.

### **Articolo 24 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”**

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

### **Articolo 25 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 26 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo ingiustificati dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati

3. i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od

esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

#### **Articolo 27 - Coincidenza di funzioni**

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

#### **Articolo 28 - Funzioni articolate e singole**

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Articolo 29 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura**

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

#### **Articolo 30 - Liquidazione dell'incentivo**

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, 1. su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

3. L'incentivo erogato grava sui capitoli di spesa sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti Pubblici dall'art. 23, comma2, del DLGS 75/2017.

4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
  - percentuale realizzata;
  - tempi previsti e tempi effettivi;
  - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.
- la scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

#### **Articolo 31 - Conclusione di singole operazioni**

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;

b. per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

c. per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

d. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;

e.per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;  
f.per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;  
g.per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

### **Articolo 32 - Liquidazione - limiti**

Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al 1. singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte.

### **Articolo 33 - Informazione e confronto**

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## **CAPO V - Disposizioni transitorie e finali**

### **Articolo 34 - Campo di applicazione e disciplina transitoria**

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.